



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 21/02/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PRIVERNO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 45/2011 A FAVORE DEL SIG. BAGLIONE ANTONIO E VISCA AGOSTINO

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 10,30, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		Presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore	X	
Silvgnì Bruno	Assessore	X	
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore		X
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 12 Gennaio 2012, acquisito al protocollo dell'ente al n. 719, veniva notificata al Comune di Priverno la sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici n. 45 del 22 /12/2011 r.g. 1/2010 con la quale il Comune di Priverno veniva condannato a rifondere ai sigg.ri Baglione Antonio e Visca Agostino le spese sostenute per il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che liquida in €. 1.000,00 per diritti ed €. 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. IVA e CPA e le spese del grado di Appello che liquida in €. 800,00 per diritti ed €. 1.200,00 per onorari, , oltre rimborso spese gen. IVA e CPA;

Che il Comune di Priverno con nota del 14/2/2012 provvedeva richiedere all'Avv. Marcello Montalto, legale di fiducia dell'Ente, se sussistevano possibilità di proporre eventuale ricorso in Cassazione avverso la summenzionata sentenza;

VISTO il parere dell'Avv. Marcello Montalto, pervenuto con nota n. 3276 del 21/2/2012 con il quale comunicava che non vi sono fondate possibilità per proporre ricorso in Cassazione;

RITENUTO, pertanto, di non procedere alla costituzione del Comune innanzi alla Corte di Cassazione;

Acquisiti i pareri previsti dell'art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. La non costituzione in giudizio del Comune di Priverno, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, e pertanto di non proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici n. 45 del 22 /12/2011 r.g. 2/2010 con la quale il Comune di Priverno veniva condannato a rifondere ai sigg.ri Baglione Antonio e Visca Agostino le spese sostenute per il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che liquida in €. 1.000,00 per diritti ed €. 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese gen. IVA e CPA e le spese del grado di Appello che liquida in €. 800,00 per diritti ed €. 1.200,00 per onorari, , oltre rimborso spese gen. IVA e CPA;

Dopodiché, con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 21/2/2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER
OGGETTO:**

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE
DI PRIVERNO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'IMPUGNATIVA DELLA
SENTENZA EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 46/2011 A FAVORE
DEL SIG. BAGLIONE ANTONIO E VISCA AGOSTINO

UFFICIO PERSONALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Comma 1°- art. 49 D.Lgs. n.267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO
F.TO - Dott. Luigi PILONE -

data

timbro

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO Rag. Rachele MASTRANTONI

data

timbro

firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to avv. UMBERTO MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 433 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **24 FEBB 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE

li, **24 FEBB 2012** _

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Dott. LUIGI PILONE

Dalla Residenza Comunale li, **24 FEBB 2012** _

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **24 FEBB 2012** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **24 FEBB 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. LUIGI PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PILONE

-
- La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **24 FEBB 2012** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

24 FEBB 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)